NOVITÀ E AGGIORNAMENTI SUL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027

Webinar ALP Sud

22 ottobre 2026

Marco Ligrani
Dottore Commercialista in Bari

Slide 1 – Premessa e finalità del CPB

Il Concordato preventivo biennale, di seguito CPB, è un istituto introdotto dal **decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13**, come successivamente modificato – **da ultimo, dal decreto «omnibus» (D.Lgs. 148/2026)**, che consente ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ISA, di definire in via anticipata e vincolante, per un biennio, il reddito derivante dall'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni, nonché il valore della produzione netta ai fini IRAP.

L'obiettivo principale del CPB è quello di **stabilizzare il rapporto tra Fisco e contribuente**, riducendo l'incertezza derivante dall'attività di accertamento e favorendo una maggiore prevedibilità del carico fiscale per i periodi d'imposta oggetto di concordato.

La proposta di concordato è formulata dall'Agenzia delle entrate sulla base di una metodologia che utilizza i dati dichiarati dal contribuente nei **modelli ISA** e ulteriori informazioni presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio di capacità contributiva.

La **Circolare ADE n. 8 del 6 ottobre 2026** **(di seguito, «la circolare»)** illustra in modo sistematico la disciplina del CPB, sostituendo le precedenti circolari e coordinando norme, prassi, FAQ, risposte a interpello e contenuti del software di calcolo, con particolare attenzione alle novità intervenute nel corso del 2026.

Il CPB si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione e semplificazione degli adempimenti fiscali, prevedendo procedure telematiche per l'elaborazione e l'accettazione della proposta, nonché per il controllo della coerenza dei dati dichiarati.

A decorrere dal 1° gennaio 2027, la disciplina del CPB confluisce nel **nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento**, con finalità di razionalizzazione e coordinamento della normativa fiscale.

Slide 2 – Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

Il CPB riguarda il **reddito d'impresa e il reddito di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni, nonché il valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP, con **esclusione espressa dell'IVA**, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie regole ordinarie, con i relativi adempimenti.

Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al CPB i contribuenti che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo **per le quali risultano approvati gli ISA**, con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro e attività svolta nel territorio dello Stato.

Sono compresi, in presenza dei requisiti, **sia soggetti individuali sia società di persone e associazioni tra artisti e professionisti** di cui all'articolo 5 del TUIR, tenendo conto delle specifiche regole sulla imputazione del reddito ai soci o associati.

Restano invece esclusi i soggetti che esercitano attività per le quali non sono stati approvati ISA, nonché quelli che si collocano al di fuori del limite di ricavi o compensi previsto dalla disciplina.

L'accesso al CPB richiede, oltre alla presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, l'**assenza di cause di esclusione** e di ostacolo previste espressamente dal decreto CPB, che saranno analizzate in apposite slide.

La proposta di concordato è formulata distintamente per ciascuna tipologia reddituale quando il contribuente esercita sia attività d'impresa sia attività di lavoro autonomo soggette entrambe a ISA, con la possibilità di aderire a una sola o a entrambe le proposte.

Slide 3 – Periodo di riferimento e biennio 2026–2027

Il CPB opera su base biennale, con riferimento a due periodi d'imposta consecutivi, rispetto ai quali viene formulata e, in caso di adesione, accettata la proposta di reddito e di valore della produzione netta.

Per il biennio 2026–2027, la metodologia di calcolo delle proposte è stata definita dal decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze dell'11 maggio 2026, che ha aggiornato i criteri già utilizzati per i bienni precedenti.

La circolare evidenzia che, per il biennio 2026–2027, il termine per aderire alla proposta di concordato è stato **differito al 31 ottobre 2026 (che slitta al 2 novembre)**, ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.

Le proposte per il biennio 2026–2027 utilizzano come **base di partenza i dati dichiarati dal contribuente per il periodo d'imposta 2025 nei modelli ISA**, integrati con le informazioni presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria.

La disciplina del CPB, così come modificata nel 2026, tiene conto dell'esperienza applicativa dei bienni precedenti (2024–2025 e 2025–2026), introducendo correttivi e semplificazioni, in particolare in tema di cause di decadenza e strumenti di ravvedimento.

Il biennio 2026–2027 assume, inoltre, rilievo perché collegato a specifiche misure premiali e a opportunità di regolarizzazione delle annualità pregresse, riservate ai contribuenti che rinnovano l'adesione al CPB.

Slide 4 – Metodologia di base per la proposta di concordato

L'**articolo 9 del decreto CPB** prevede che la proposta di concordato sia elaborata dall'Agenzia delle entrate in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e nel rispetto della sua capacità contributiva, mediante una metodologia che valorizza anche processi decisionali completamente automatizzati.

Tale metodologia utilizza, come base di partenza, i **dati dichiarati nel modello ISA relativo al periodo d'imposta 2025**, con cui viene effettuata una valutazione economica dei risultati raggiunti dal contribuente in tale anno.

Successivamente, i dati individuali sono confrontati con i valori di riferimento del settore economico di appartenenza, desumibili dagli ISA, al fine di verificare la coerenza dei risultati e di calibrare la proposta in funzione delle redditività settoriali.

Un ulteriore passaggio metodologico riguarda l'integrazione delle proiezioni macroeconomiche per i periodi d'imposta 2026 e 2027, così da tenere conto degli andamenti attesi dei mercati e dell'economia nel biennio interessato.

La metodologia approvata con il decreto ministeriale è stata oggetto di parere del Garante per la protezione dei dati personali, in considerazione dell'ampio utilizzo di dati presenti nelle banche dati pubbliche e della necessità di rispettare la normativa sulla tutela dei dati personali.

Nel complesso, il processo di elaborazione della proposta mira a limitare l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi, valorizzando le informazioni già disponibili all'Amministrazione finanziaria e assicurando trasparenza nei criteri di calcolo.

Slide 5 – Dati utilizzati e ruolo degli ISA

La metodologia di calcolo del CPB si fonda in maniera essenziale sui dati comunicati nei modelli ISA, che rappresentano il punto di partenza per la determinazione del reddito e del valore della produzione netta proposti per il biennio di concordato.

I modelli ISA contengono **informazioni di natura contabile, strutturale e settoriale**, che consentono di misurare la posizione del contribuente rispetto ai parametri di affidabilità e di coerenza statistico–economica definiti per il relativo indice.

Tali dati vengono integrati con le informazioni presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, in modo da arricchire il quadro informativo senza imporre ulteriori adempimenti al contribuente.

La stretta connessione tra modelli ISA e CPB emerge anche dal fatto che i dati comunicati ai fini ISA e quelli rilevanti per la proposta di concordato devono essere completi, corretti e coerenti, costituendo un presupposto essenziale per la congruità della proposta formulata dall'Agenzia.
Errori, omissioni o comunicazioni inesatte nei modelli ISA possono incidere non solo sulla misura del reddito concordato, ma anche sull'eventuale insorgenza di cause di decadenza, qualora determinino scostamenti significativi rispetto ai valori concordati.

Il corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi in sede ISA assume quindi una funzione centrale nel funzionamento del CPB, sia in fase di elaborazione della proposta, sia in sede di eventuali controlli successivi.

Slide 6 – Adeguamenti per eventi straordinari: logica generale

La disciplina del CPB prevede la possibilità di adeguare la proposta di concordato in presenza di eventi straordinari che incidono in modo rilevante sul **regolare svolgimento dell'attività economica** nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, prima dell'elaborazione della proposta.
Tali eventi devono essere idonei a condizionare l'attività fino al punto di comportarne la sospensione per un significativo lasso temporale, e la loro rilevanza è riconosciuta solo **se la sospensione raggiunge almeno 30 giorni complessivi**.

La comunicazione degli eventi straordinari avviene in sede di inserimento, nel software, dei dati necessari al calcolo della proposta di CPB; il contribuente è quindi chiamato a segnalare tali circostanze affinché possano essere considerate nel processo di elaborazione.

La logica dell'adeguamento è quella di evitare che la proposta di reddito e di valore della produzione netta risulti eccessivamente onerosa rispetto alla realtà economica del contribuente, quando quest'ultima sia stata alterata da eventi non ordinari.

La circolare precisa che gli eventi straordinari devono essere **effettivamente riferibili al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026** e che la loro incidenza va valutata in relazione alla durata della sospensione dell'attività.

In assenza di comunicazione degli eventi straordinari, la proposta resta determinata secondo la metodologia standard, con il rischio di non riflettere adeguatamente le difficoltà operative incontrate dal contribuente.

Slide 7 – Adeguamenti per eventi straordinari: percentuali di riduzione

Quando il contribuente comunica la presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per almeno 30 giorni, la proposta di concordato viene ridotta secondo **percentuali differenziate in funzione della durata della sospensione.**

In particolare, la proposta è **ridotta del 10 per cento** se la sospensione dell'attività è compresa **tra 30 e 60 giorni**, riconoscendo un impatto significativo ma contenuto dell'evento straordinario sulla capacità produttiva del contribuente.

Se la sospensione **supera i 60 giorni e non oltrepassa i 120 giorni**, la riduzione della proposta è **pari al 20 per cento**, tenendo conto del maggior pregiudizio economico derivante da un periodo di inattività più prolungato.

Nel caso in cui la sospensione dell'attività **superi i 120 giorni**, la proposta di concordato è **ridotta del 30 per cento**, riconoscendo che una così ampia interruzione compromette in misura rilevante la capacità del contribuente di generare reddito nel periodo considerato.

La seguente tabella sintetizza le riduzioni:

Durata sospensione attività	Riduzione proposta CPB
Da 30 a 60 giorni	–10%
Oltre 60 fino a 120 giorni	–20%
Oltre 120 giorni	–30%

La disciplina degli eventi straordinari rappresenta quindi un correttivo mirato a preservare l'equità del concordato, modulando il livello di reddito concordato in funzione di situazioni eccezionali che incidono sulla continuità dell'attività.

Slide 8 – Introduzione di soglie per l'elaborazione delle proposte di CPB sulla base del livello di affidabilità fiscale

L'articolo 7-bis del d.l. n. 38 del 2026 ha da ultimo modificato l'articolo 9 del decreto CPB, introducendo, al comma 3-bis9, lettere c-bis) e c-ter), **limiti alle proposte di CPB anche per i contribuenti con i punteggi di affidabilità fiscale più bassi**.

In particolare, nel nuovo comma 3-bis sono stabiliti ulteriori limiti che la proposta non può superare rispetto al corrispondente reddito dichiarato dal contribuente nel periodo d'imposta antecedente a quello cui la proposta si riferisce, rettificato in base a quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB. Tali limiti sono fissati nella misura del 30 per cento per i contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8 e del 35 per cento per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 6.

A seguito della modifica normativa, gli attuali limiti fissati per la proposta di concordato, stabiliti in funzione del livello di affidabilità fiscale conseguito dal contribuente nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, sono previsti nella misura del:

1. **10 per cento** in caso di livello di affidabilità **pari a 10**;
2. **15 per cento** in caso di livello di affidabilità **pari o superiore a 9 ma inferiore a 10**;
3. **25 per cento** in caso di livello di affidabilità **pari o superiore a 8 ma inferiore a 9**;
4. **30 per cento** in caso di affidabilità fiscale **pari o superiore a 6 ma inferiore a 8**;
5. **35 per cento** in caso di livello di affidabilità fiscale **pari o superiore a 1 ma inferiore a 6**.

Slide 9 – Requisiti generali di accesso al CPB

L'accesso al CPB è subordinato alla presenza di specifici **requisiti soggettivi e oggettivi**, nonché all'**assenza di determinate situazioni ostative**, che complessivamente mirano a selezionare contribuenti caratterizzati da un livello adeguato di affidabilità fiscale.

Tra i requisiti principali rientra l'**applicazione degli ISA** all'attività esercitata, con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro e attività svolta nel territorio dello Stato, in linea con quanto già previsto per l'ambito soggettivo degli ISA.

Il contribuente deve inoltre risultare in regola, per gli anni precedenti, con il pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e dei contributi previdenziali, non dovendo emergere debiti non regolarizzati secondo le modalità indicate dalla norma.

La presenza di debiti derivanti da **atti impositivi o da cartelle di pagamento** relative a controlli automatizzati o formali, nonché di debiti contributivi, può precludere l'accesso al CPB se sono divenuti **definitivi al 31 dicembre 2025**, **non siano stati sospesi o rateizzati (con rateazione non decaduta)** e **non siano stati ridotti sotto i 5.000 euro entro la data di adesione al CPB**.

Ulteriore requisito è l'assenza di cause ostative legate a **condanne penali** per determinati reati tributari o economici, come specificato dall'articolo 11 del decreto CPB, che verranno illustrate in una successiva slide.

In sede di compilazione del modello CPB, il contribuente è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione, mediante apposita sezione dedicata alle condizioni di accesso.

Slide 10 – Debiti tributari e contributivi come cause ostative

Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto CPB stabilisce che non possono accedere al concordato i contribuenti che presentano debiti relativi a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti per contributi previdenziali maturati in anni precedenti, se non regolarizzati.

Per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate si intendono, secondo la relazione illustrativa e i chiarimenti di prassi, i debiti derivanti dalla notifica di atti impositivi, quali **avvisi di accertamento, atti di contestazione e irrogazione sanzioni, atti di recupero crediti d'imposta, avvisi di liquidazione e avvisi di rettifica e liquidazione.**

Rientrano inoltre i debiti risultanti da cartelle di pagamento emesse a seguito di controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni, ai sensi degli articoli **36–bis e 36–ter** del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'**art. 54-bis del d P.R. n. 633 del 1972** quando non siano stati oggetto di pagamento, rateazione o definizione.

La presenza di tali debiti, se non sanata, è considerata indice di scarsa affidabilità nei rapporti con il Fisco, incompatibile con la logica collaborativa e di reciproca trasparenza che caratterizza il CPB.

Analogamente, debiti per contributi previdenziali non regolarizzati costituiscono una causa ostativa, in quanto segnalano inadempienze significative verso il sistema di sicurezza sociale, che il legislatore ha ritenuto rilevanti anche ai fini dell'accesso al concordato.

Il contribuente che intenda aderire al CPB deve quindi verificare preventivamente la propria posizione debitoria e, se necessario, procedere alle regolarizzazioni ammesse dall'ordinamento, così da **rimuovere le cause ostative prima della presentazione del modello CPB.**

Slide 11 – Condanne penali e sentenza di patteggiamento

Tra le cause ostative all'accesso al CPB rientrano le condanne, con sentenza irrevocabile, per **determinati reati tributari e in materia economico–finanziaria, individuati dall'articolo 11 del decreto CPB**, nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (**patteggiamento**)**, in presenza di pene accessorie**, che sono equiparate a condanna.

La relazione illustrativa chiarisce che la preclusione opera **solo in presenza di sentenze irrevocabili**, escludendo quindi le pronunce non ancora passate in giudicato, in coerenza con i principi generali in tema di effetti delle condanne.

Con riferimento al patteggiamento, occorre tenere conto dell'articolo 445, comma 1–bis, c.p.p., secondo cui la sentenza di patteggiamento è equiparata a una pronuncia di condanna solo in presenza di pene accessorie; diversamente, non produce gli effetti previsti da disposizioni non penali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla condanna.

La circolare precisa quindi che l'esclusione dal CPB opera, in caso di patteggiamento, solo quando siano applicate pene accessorie e quando la pena irrogata superi i due anni di pena detentiva, soglia al di sotto della quale non si producono effetti preclusivi.

In sede di adesione al CPB, il contribuente è tenuto a rendere una **dichiarazione sostitutiva**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestando l'assenza di condanne o di sentenze di patteggiamento rilevanti ai fini dell'accesso all'istituto.

La resa di dichiarazioni mendaci comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, oltre alle conseguenze fiscali derivanti dalla carenza dei requisiti di accesso.

Slide 12 – Redditi esenti, esclusi o non imponibili oltre il 40%

Una **specifica causa di esclusione** riguarda i contribuenti che, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta di concordato, hanno conseguito, nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, **redditi o quote di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'attività d'impresa o professionale.**

La ratio di tale previsione è quella di evitare distorsioni nel funzionamento del CPB in presenza di situazioni in cui una quota significativa del reddito non è assoggettata a imposizione ordinaria, con il rischio di alterare la congruità della proposta di reddito concordato.

La circolare, richiamando le FAQ, riporta esempi di attività per le quali la causa di esclusione trova applicazione, come le imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari, nonché i docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia e beneficiano di specifiche esenzioni.
Ai fini del calcolo della soglia del 40 per cento, rilevano solo i redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in forza di disposizioni agevolative riguardanti specifiche attività, mentre non si considerano, ad esempio, le plusvalenze PEX o i dividendi d'impresa che beneficiano di regimi di parziale imponibilità.

In un interpello relativo al Nuovo Patent Box, l'Agenzia ha chiarito che la riduzione del reddito imponibile derivante dalla maggiorazione di determinati costi deducibili non integra un reddito esente o escluso, sicché non determina la causa ostativa in esame.

Il contribuente deve quindi verificare la composizione del proprio reddito nel periodo precedente, per accertare se la quota di redditi agevolati superi la soglia del 40 per cento, con le conseguenti implicazioni sull'accesso al CPB.

Slide 13 – Altre cause ostative e modifiche normative 2026

Oltre alle cause ostative già esaminate, la disciplina del CPB prevede ulteriori situazioni che possono impedire l'accesso, tra cui l'adesione al **regime forfetario** nel periodo oggetto di concordato e talune operazioni straordinarie o modifiche della compagine sociale nel primo anno del biennio.
Per le società e gli enti, l'essere stati interessati, nel primo periodo d'imposta oggetto di concordato, da operazioni di **fusione, scissione o conferimento d'azienda**, può precludere l'accesso o determinare la cessazione del CPB, in quanto tali operazioni incidono significativamente sulla struttura e sulla capacità produttiva del soggetto.

Per le **società e associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR**, anche **modifiche rilevanti della compagine sociale** possono costituire causa ostativa o di cessazione, salvo le specifiche deroghe introdotte per i casi di rinnovo dell'adesione quando i nuovi soci presentano determinate caratteristiche reddituali.

Le modifiche intervenute **nel 2026** hanno, in alcuni casi, **attenuato la rigidità di talune cause ostative**, in particolare con riferimento all'**ingresso di soci o associati** che nell'**anno precedente** hanno **percepito redditi di lavoro dipendente o redditi di impresa o lavoro autonomo** di modesta entità, **fino a 35.000 euro** complessivi.

La circolare sottolinea che la ratio complessiva delle condizioni ostative è quella di precludere l'accesso al CPB nei casi in cui emergano situazioni sintomatiche di scarsa affidabilità fiscale, tali da compromettere il presupposto di fiducia e trasparenza reciproca su cui l'istituto si fonda.

Ne deriva la necessità per il contribuente di un'accurata autovalutazione preliminare, anche mediante l'analisi delle FAQ e dei chiarimenti di prassi, per verificare l'assenza di condizioni ostative prima di procedere all'adesione.

Slide 14 – Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato

L'articolo 15 del decreto CPB definisce le modalità di individuazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e proposto al contribuente ai fini del concordato.
Tale reddito è individuato con riferimento all'articolo 54, comma 1, del TUIR, ma senza considerare alcune componenti specifiche, che vengono escluse dalla base di calcolo del reddito concordato, al fine di concentrare il concordato sulla redditività ordinaria dell'attività.

In particolare, **non rilevano ai fini del reddito concordato**:

- le plusvalenze e le minusvalenze;
- i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni ex articolo 5 TUIR;
- i corrispettivi percepiti per la cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività;
- la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 216 del 2023.

Per il **reddito di lavoro autonomo**, il saldo netto tra il reddito concordato e le componenti escluse **non può comunque essere inferiore a 2.000 euro**, a garanzia di un livello minimo di reddito imponibile su cui si basa il concordato.

Nel caso di società di persone e soggetti equiparati ex articolo 5 TUIR, l'importo minimo di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione, assicurando che ciascuno di essi contribuisca proporzionalmente al reddito concordato.

Questa impostazione mira a escludere dal perimetro del CPB componenti straordinarie o non ricorrenti del reddito professionale, focalizzando l'istituto sulla capacità reddituale ordinaria dell'attività esercitata.

Slide 15 – Reddito d’impresa oggetto di concordato

Per i soggetti che esercitano attività d’impresa, l’articolo 16 del decreto CPB stabilisce che il reddito d’impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all’articolo 56 del TUIR.

Anche in questo caso, la disciplina del CPB tende a concentrare l’attenzione sulla **componente ordinaria del reddito d’impresa**, tenendo conto della struttura produttiva e delle caratteristiche economiche del settore di appartenenza, come emergono dall’applicazione degli ISA.

Il reddito concordato per l’impresa si inserisce nel quadro generale di determinazione del reddito imponibile, integrando ma non sostituendo le regole ordinarie in tema di qualificazione e imputazione delle componenti reddituali.

Per i soggetti in contabilità semplificata o ordinaria, la proposta di reddito d’impresa tiene conto delle modalità di rilevazione previste dalla disciplina fiscale, con particolare attenzione alla coerenza dei dati contabili dichiarati nel modello ISA e nel modello CPB.

La definizione del reddito d’impresa mediante CPB si riflette anche sulla determinazione degli acconti e dei saldi delle imposte sui redditi, secondo le regole specifiche previste dalla disciplina del concordato, che saranno oggetto di apposite slide.

Slide 16 – Esclusione dell’IVA e impatto sull’IRAP

La circolare ribadisce che l’IVA è espressamente esclusa dall’ambito oggettivo del CPB: **l’imposta sul valore aggiunto continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni,** con obbligo di **osservare tutti i relativi adempimenti**, senza alcuna definizione concordata dell’imponibile.

Ciò significa che, anche per i contribuenti che aderiscono al CPB, restano pienamente operativi gli obblighi di fatturazione, liquidazione e versamento dell’IVA, nonché gli adempimenti dichiarativi e di registrazione previsti dalla normativa di settore.

Per quanto riguarda l’IRAP, il CPB rileva in quanto la proposta dell’Agenzia delle entrate definisce anche il **valore della produzione netta (VPN)**, che costituisce la base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive per i periodi oggetto di concordato.

Il valore della produzione netta concordato è determinato in coerenza con la metodologia adottata per il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, tenendo conto delle peculiarità dell’IRAP in termini di componenti rilevanti e irrilevanti.

La definizione concordata del VPN si riflette sulla determinazione dei saldi e degli acconti IRAP, con effetti di stabilizzazione del carico fiscale regionale per il biennio di riferimento.
Nel complesso, mentre l’IVA resta fuori dal perimetro del concordato, le imposte sui redditi e l’IRAP sono direttamente interessate dalla proposta CPB, con conseguenze rilevanti sulla pianificazione fiscale complessiva del contribuente.

Slide 17 – Effetti generali dell’adesione al CPB

L’adesione al CPB produce effetti rilevanti sul rapporto tra Fisco e contribuente, in particolare in termini di limitazione dell’attività di accertamento e di riconoscimento di specifici benefici premiali, volti a incentivare la partecipazione all’istituto.

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, l’articolo 34 del decreto CPB prevede che **non possano essere effettuati gli accertamenti di cui all’articolo 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, salvo il caso in cui, a seguito di attività istruttoria, si verifichino cause di decadenza dal CPB.**

La definizione anticipata del reddito e del VPN comporta quindi una sostanziale stabilizzazione delle basi imponibili, riducendo il rischio di **accertamenti analitico–induttivi o sintetici** per i periodi coperti dal concordato.

Inoltre, l’adesione al CPB comporta il riconoscimento dei **benefici premiali previsti dall’articolo 9–bis, comma 11, del decreto ISA**, tra cui, a titolo esemplificativo, la riduzione dei termini di accertamento e l’esclusione da alcune tipologie di controlli, secondo quanto dettagliato dalla disciplina di riferimento.

La circolare evidenzia che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza sono tenute a concentrare una maggiore capacità operativa nei confronti dei soggetti che non aderiscono al CPB o che ne decadono, rafforzando così l’incentivo a partecipare all’istituto.

L’adesione al CPB assume quindi una duplice valenza: da un lato, offre certezza e benefici premiali al contribuente affidabile; dall’altro, consente all’Amministrazione di concentrare le risorse di controllo sui contribuenti non aderenti o meno affidabili.

Slide 18 – Benefici premiali e ampliamenti per i rinnovi

Nei confronti dei contribuenti che aderiscono al CPB, sono riconosciuti i benefici premiali previsti dall'articolo 9–bis, comma 11, del decreto ISA, tra cui la **riduzione dei termini di accertamento**, l'**esclusione dalla disciplina delle società non operative** in presenza di determinate condizioni e **altre agevolazioni in materia di rimborsi e compensazioni**.

Per i contribuenti che procedono al rinnovo dell'adesione al CPB per un ulteriore biennio, il decreto Omnibus ha ampliato i benefici premiali, potenziando in particolare quelli relativi alla riduzione dei termini di accertamento e ad alcuni profili di semplificazione nei controlli.

La circolare sottolinea che tali ampliamenti mirano a premiare la continuità dell'adesione al CPB da parte dei contribuenti che dimostrano nel tempo un elevato livello di affidabilità fiscale, rafforzando la logica premiale dell'istituto.

Tra i benefici collegati al rinnovo rientra anche, come illustrato in successive slide, la **possibilità di rateizzare senza interessi le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte per i periodi oggetto di concordato**, nonché l'accesso a una particolare forma di **ravvedimento delle annualità pregresse (ravvedimento speciale)**.
Il quadro premiale complessivo rende il CPB uno strumento non solo di definizione anticipata del reddito, ma anche di progressivo consolidamento del rapporto collaborativo tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Il contribuente che valuta l'adesione o il rinnovo deve quindi considerare non solo il livello di reddito concordato, ma anche il complesso dei benefici accessori che l'istituto è in grado di garantire nel medio periodo.

Slide 19 – Programmazione dei controlli su non aderenti e decaduti

Il comma 2 dell'articolo 34 del decreto CPB prevede che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmino l'impiego di maggiore capacità operativa per **intensificare l'attività di controllo** nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o che ne decadono.

Ciò implica che l'adesione al CPB, oltre a garantire stabilità delle basi imponibili, consente al contribuente affidabile di porsi in una posizione meno esposta rispetto ai controlli, mentre i soggetti non aderenti o decaduti diventano potenziali destinatari di più intensa attività istruttoria.

La circolare richiama l'importanza di tale previsione in un'ottica di risk–based approach, in cui le risorse di controllo vengono indirizzate verso le posizioni ritenute più rischiose o meno collaborative, anche alla luce delle informazioni desumibili dagli ISA e dalle banche dati.

L'impostazione premiale del CPB si affianca quindi a una strategia di contrasto all'evasione che privilegia il dialogo e la collaborazione con i contribuenti affidabili, riservando gli interventi più incisivi alle posizioni non coperte dall'istituto o caratterizzate da comportamenti irregolari.

Per il contribuente, la scelta di non aderire al CPB non comporta di per sé conseguenze sanzionatorie, ma può tradursi in una maggiore probabilità di essere selezionato per controlli, specie se gli indici di affidabilità risultano bassi o se emergono altre criticità.

In questo quadro, la decisione di aderire al CPB assume anche una valenza strategica nella gestione del rischio fiscale, oltre che nella pianificazione del carico tributario.

Slide 20 – Cause di cessazione: impostazione generale

La disciplina del CPB distingue tra cause di cessazione degli effetti del concordato e cause di decadenza, con diverse implicazioni temporali e sostanziali.

Le cause di cessazione attengono a eventi che **intervengono nel corso dei periodi oggetto di concordato** e che determinano la perdita di efficacia del CPB **a partire dal periodo in cui si verificano**, senza incidere retroattivamente sul periodo precedente.

Tra le principali cause di cessazione rientrano:

- la **cessazione o modifica dell'attività**,
- l'adesione al **regime forfetario**,
- talune **operazioni straordinarie e modifiche della compagine sociale**, nonché, in casi particolari,
- il **decesso del socio o dell'associato**.

La circolare richiama l'analogia con la disciplina ISA, evidenziando che la modifica dell'attività esercitata determina la cessazione degli effetti del CPB quando comporta il passaggio a un diverso ISA, mentre non rileva se la nuova attività rientra nel medesimo indice sintetico.

Per gli enti associativi e le associazioni tra professionisti, la cessazione può verificarsi anche per effetto della **decadenza dal CPB di un solo associato** nel corso di uno dei periodi oggetto di concordato, con effetti estesi all'intero ente e agli altri associati.
È quindi essenziale monitorare gli eventi che possono incidere sull'attività o sulla struttura del soggetto aderente, al fine di valutare tempestivamente l'insorgenza di cause di cessazione e le relative conseguenze.

Slide 21 – Cessazione o modifica dell’attività

In relazione alla cessazione o modifica dell’attività, l’articolo 21 del decreto CPB prevede che gli effetti del concordato vengano meno quando il contribuente **modifichi l’attività svolta nel corso del biennio rispetto a quella esercitata nel periodo precedente, sulla base della quale è stata formulata la proposta.**

La cessazione **non si verifica se la nuova attività è riconducibile a un codice ATECO che comporta l’applicazione del medesimo ISA**, in quanto in tal caso si ritiene che la capacità reddituale di riferimento resti sostanzialmente comparabile.

La circolare riporta, per analogia con gli ISA, l’esempio di un imprenditore che passa, in corso d’anno, dal commercio all’ingrosso di salumi e prodotti a base di carne al trasporto su taxi: in tal caso, trattandosi di attività riconducibili a ISA diversi, si configurerebbe una causa di cessazione.

Al contrario, la modifica dell’attività all’interno dello stesso ISA non determina la cessazione, ad esempio quando si passa da una tipologia di servizi a un’altra rientrante nel medesimo indice sintetico, mantenendo una sostanziale omogeneità economica.

La cessazione per modifica dell’attività comporta che il CPB cessi di produrre effetti **a partire dal periodo in cui avviene la modifica**, fermo restando quanto già definito per il periodo precedente, se oggetto di concordato.
Il contribuente deve quindi valutare attentamente l’impatto di eventuali cambiamenti dell’attività programmati nel biennio, anche in termini di convenienza a mantenere o meno l’adesione al CPB.

Slide 22 – Adesione al regime forfetario e operazioni straordinarie

L’adesione al regime forfetario da parte del contribuente nel corso dei periodi d’imposta oggetto di CPB costituisce una causa di cessazione degli effetti del concordato, in quanto determina una **significativa distorsione rispetto alle logiche applicative dell’istituto.**

La circolare evidenzia che, in assenza di tale causa di cessazione, il contribuente potrebbe aderire al CPB come soggetto ISA e successivamente transitare nel regime forfetario, beneficiando di un regime fiscale differente rispetto a quello su cui era stata formulata la proposta, con effetti distorsivi.

Per le società e gli enti, la disciplina prevede la cessazione del CPB in caso di operazioni di **fusione, scissione o conferimento d’azienda o ramo di azienda**, nonché, per le **società e associazioni ex articolo 5 TUIR, in caso di modifiche della compagine sociale ritenute rilevanti.**

La circolare precisa che, per operazioni di conferimento, la causa di cessazione riguarda solo i conferimenti aventi a oggetto un’azienda o un ramo di azienda, mentre non rilevano conferimenti di denaro o di partecipazioni, che non alterano in modo analogo la struttura produttiva.

In relazione alle modifiche della compagine sociale, sono previste alcune deroghe, soprattutto nelle ipotesi di rinnovo dell’adesione al CPB, quando i nuovi soci o associati presentano redditi da lavoro dipendente o da attività d’impresa o lavoro autonomo entro determinati limiti quantitativi (35.000 euro).

La gestione di operazioni straordinarie e di cambiamenti nella compagine richiede quindi un’attenta valutazione preventiva degli effetti sul CPB, anche alla luce delle precisazioni fornite dalla circolare e dalle FAQ.

Slide 23 – Decesso del socio o dell’associato e casi particolari

In linea generale, il decesso del socio o dell’associato **non determina automaticamente la cessazione degli effetti del CPB**, fermo restando l’applicazione delle regole ordinarie in tema di imputazione del reddito e di subentro degli eredi o dei nuovi soci.

Tuttavia, la circolare richiama una specifica FAQ secondo cui il decesso del socio o dell’associato può realizzare un’ipotesi di cessazione del CPB quando si verificano **particolari ed eccezionali circostanze** che determinano la **contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30 per cento** rispetto a quelle oggetto di concordato.

In tal caso, l’evento luttuoso, combinato con le conseguenze economiche sulla capacità produttiva dell’ente o dell’associazione, può giustificare la cessazione anticipata del concordato, alla luce del significativo scostamento tra reddito effettivo e reddito concordato.

La valutazione della sussistenza di tali circostanze richiede un esame concreto della situazione, tenendo conto della struttura organizzativa, del ruolo del socio deceduto e dell’impatto sull’andamento dell’attività.

La disciplina del CPB, pur essendo improntata a regole generali, ammette quindi margini di adattamento in presenza di eventi eccezionali che incidono in modo rilevante sulla capacità reddituale, evitando che l’istituto produca effetti eccessivamente onerosi in situazioni straordinarie.

Per i contribuenti interessati, è opportuno documentare adeguatamente gli effetti economici di tali eventi, anche in vista di eventuali interlocuzioni con l’Amministrazione finanziaria.

Slide 24 – Decadenza: disciplina originaria e criticità

Accanto alle cause di cessazione, l'articolo 22 del decreto CPB disciplina le ipotesi di decadenza dal concordato, che determinano la cessazione degli effetti dell'istituto **per entrambi i periodi di imposta oggetto di CPB**, con **conseguenze più incisive rispetto alla semplice cessazione**.

Nella formulazione originaria, le cause di decadenza comprendevano, tra l'altro, l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o indeducibilità di passività per importi significativi (oltre il 30%), la commissione di violazioni di non lieve entità, la modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi con effetti sui dati rilevanti per il CPB e l'indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta.

In particolare, la modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, quando comportava una quantificazione diversa dei redditi o del VPN rispetto a quelli su cui era avvenuta l'accettazione della proposta, determinava la decadenza, senza possibilità di rimedio.

Analoga conseguenza derivava dall'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta di concordato, con un impianto che si è rivelato particolarmente rigido e poco coerente con la logica di favorire il ravvedimento spontaneo.
Questa disciplina originaria è stata oggetto di chiarimenti di prassi e di FAQ, che hanno cercato di delimitare l'ambito delle violazioni rilevanti e di precisare i criteri per la misurazione degli scostamenti rispetto al reddito concordato.

Tuttavia, le criticità emerse hanno condotto il legislatore a intervenire con il decreto Omnibus, introducendo una nuova regola applicabile per il biennio 2026–2027, che attenua l'automaticità della decadenza in presenza di errori o omissioni dichiarative.

Slide 25 – Nuova regola applicabile: revisione delle cause di decadenza

La nuova regola applicabile, introdotta dal decreto Omnibus mediante la modifica dell'articolo 22 del decreto CPB, prevede che **le ipotesi di decadenza legate a errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della proposta di concordato o alla modifica/integrazione della dichiarazione dei redditi** non comportino più automaticamente la decadenza, ma **solo a seguito di notifica di un atto di accertamento** e al ricorrere di una soglia quantitativa.
In particolare, il novellato articolo 22 stabilisce che la decadenza si verifica quando, a seguito di accertamento nel periodo precedente o nei periodi oggetto di concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati tali che il reddito o il valore della produzione netta calcolati sulla base dei dati corretti risultino **superiori di almeno il 30 per cento rispetto ai valori concordati.**

La nuova disciplina elimina, inoltre, la causa di decadenza legata alla carenza, al momento dell'adesione, dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2 (debiti oltre 5.000 euro…), o alla sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 11 (omessa dichiarazione, condanne…), prevedendo che, **in tali casi, l'adesione sia semplicemente priva di effetti**, senza determinare una decadenza con le connesse conseguenze.
Questa riforma segna un cambiamento significativo rispetto alla vecchia regola, che configurava una decadenza automatica in presenza di errori od omissioni, anche in assenza di un accertamento e senza considerare l'entità dello scostamento rispetto al reddito concordato.

La nuova impostazione è maggiormente coerente con la possibilità di correggere spontaneamente le violazioni mediante ravvedimento operoso, come illustrato in una successiva slide, e con l'esigenza di proporzionalità tra l'errore commesso e la sanzione della decadenza. Per il biennio 2026–2027, i contribuenti possono quindi confidare in una disciplina delle cause di decadenza più equilibrata, che riserva la perdita del CPB a situazioni in cui, a seguito di accertamento, emergano scostamenti rilevanti e non semplici errori formali o di modesta entità.

Slide 26 – Ravvedimento operoso e mantenimento del CPB

La circolare illustra l'interazione tra il ravvedimento operoso e la disciplina del CPB, evidenziando che il ricorso all'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, per rimuovere errori od omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della proposta di concordato, **non determina la decadenza dal CPB in determinate condizioni.**
In particolare, il nuovo comma 3–bis dell'articolo 19 del decreto CPB stabilisce che **il ravvedimento non comporta decadenza quando le violazioni non sono riconducibili alle fattispecie previste al comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 22, ossia violazioni di carattere penale o violazioni gravi nella comunicazione dei dati ISA.**

Condizione ulteriore è il rispetto dei limiti previsti dal comma 1–ter dell'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui **il ravvedimento è ammesso finché non siano stati notificati atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato o formale e gli avvisi di pagamento.**

Questa disciplina rafforza la possibilità per il contribuente di correggere spontaneamente errori od omissioni senza perdere i benefici del CPB, purché intervenga tempestivamente e prima dell'avvio di attività di controllo formalizzate.

La vecchia regola, che configurava la decadenza automatica in presenza di modifiche o integrazioni della dichiarazione, è quindi superata dalla nuova regola applicabile, più favorevole al ravvedimento e coerente con la logica di collaborazione tra contribuente e Amministrazione.

Per il biennio 2026–2027, il ravvedimento assume così un ruolo centrale nella gestione del rischio di errori dichiarativi, consentendo di mantenere il CPB in presenza di violazioni non gravi e prontamente sanate.

Slide 27 – Omesso versamento e controllo automatizzato

Tra le **cause di decadenza** dal CPB rientra l'ipotesi in cui il contribuente ometta il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di liquidazione automatizzata previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto CPB, quando il pagamento **non avvenga entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, in forma integrale (non rateizzato).**

La norma richiama l'articolo 36–bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, prevedendo che il contribuente che riceve la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato deve provvedere al pagamento integrale delle somme dovute entro il termine di sessanta giorni, pena la decadenza dal CPB.
La circolare precisa che, tenuto conto del dato letterale, non trova applicazione, in questo contesto, il beneficio della rateazione previsto dall'articolo 3–bis del d.lgs. n. 462 del 1997: la mancata integrale estinzione entro il termine comporta la perdita dei benefici del CPB.

L'eventuale versamento delle somme dovute mediante ravvedimento, effettuato prima del ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, non comporta invece decadenza dal CPB, in quanto interviene in una fase antecedente all'attività formale di controllo.
Questa disciplina evidenzia l'importanza di monitorare attentamente gli esiti dei controlli automatizzati e di intervenire tempestivamente in caso di irregolarità riscontrate, per evitare la perdita del CPB a causa di mancati versamenti.

Il contribuente che ha aderito al CPB deve quindi prestare particolare attenzione alla gestione dei pagamenti e alle comunicazioni ricevute dall'Amministrazione, integrando tali profili nella propria pianificazione finanziaria.

Slide 28 – Determinazione degli acconti e rateizzazione senza interessi

La disciplina del CPB incide anche sulla determinazione degli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP, prevedendo regole specifiche per i contribuenti che aderiscono all'istituto, in particolare in relazione all'utilizzo del reddito e del VPN concordati come base di calcolo.

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, gli acconti sono determinati tenendo conto delle imposte calcolate sulla base del reddito e del valore della produzione netta concordati, con conseguente stabilizzazione degli importi dovuti in sede di versamento.

La circolare evidenzia, inoltre, che il nuovo comma 1–ter dell'articolo 19 del decreto CPB riconosce, **per i contribuenti che rinnovano l'adesione al CPB per il biennio 2026–2027**, la possibilità di **rateizzare, senza interessi, le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte per i periodi oggetto di concordato.**
Questa deroga alle regole generali in materia di pagamenti rateali, dettate dall'articolo 20 del d.lgs. n. 241 del 1997, è finalizzata a favorire la gestione finanziaria del carico fiscale concordato, soprattutto per i contribuenti che mostrano continuità nell'adesione all'istituto.
La possibilità di rateizzare senza interessi costituisce un ulteriore elemento premiale collegato al rinnovo del CPB, che si affianca agli altri benefici già illustrati, rafforzando la convenienza di una partecipazione stabile al concordato.

Il contribuente deve tuttavia rispettare le scadenze e le modalità operative previste per i versamenti rateali, al fine di evitare l'insorgenza di irregolarità che potrebbero riflettersi sulla permanenza nel regime di CPB.

Slide 29 – Nuova opportunità di ravvedimento 2020–2023

Una delle novità di maggior rilievo introdotte dal decreto Omnibus riguarda la possibilità, **per i soggetti che hanno aderito al CPB relativamente al biennio 2024–2025 e che rinnovano l'adesione per il biennio 2026–2027**, di accedere a una speciale forma di ravvedimento delle annualità pregresse 2020–2023.

L'articolo 29 del decreto Omnibus prevede infatti che tali contribuenti possano **regolarizzare, anche singolarmente**, le annualità d'imposta dal 2020 al 2023 mediante il versamento di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP, determinata **in funzione del livello di affidabilità fiscale risultante dagli ISA.**

Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono agevolate e modulabili in base al punteggio di affidabilità, con l'obiettivo di premiare i contribuenti che hanno mantenuto comportamenti fiscali più virtuosi nel periodo considerato.

È inoltre prevista una **riduzione del 30 per cento delle imposte sostitutive dovute per le annualità 2020 e 2021**, in considerazione dell'impatto dell'emergenza COVID–19 sull'economia e sui risultati reddituali di tali anni.

A seguito del perfezionamento del ravvedimento, con il versamento delle imposte sostitutive dovute, sono **escluse, per le annualità 2020–2023 ancora accertabili, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo oggetto di regolarizzazione**, con conseguente stabilizzazione del quadro fiscale pregresso.

Questa misura rappresenta un importante strumento di definizione agevolata del passato, riservato ai contribuenti che dimostrano continuità e affidabilità nell'adesione al CPB, rafforzando il carattere premiale dell'istituto.

Slide 30 – Modalità di versamento dell’imposta sostitutiva

Il comma 11 dell’articolo 29 del decreto Omnibus disciplina le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per il ravvedimento delle annualità pregresse 2020–2023, prevedendo due alternative operative.

In particolare, il versamento può essere effettuato **in un’unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027**, consentendo al contribuente di definire integralmente la propria posizione entro un termine certo e relativamente contenuto.

In alternativa, è possibile optare per il **pagamento rateale, nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, con applicazione di interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 16 marzo 2027**, data successiva al termine per il pagamento in unica soluzione.

Questa flessibilità nelle modalità di versamento consente al contribuente di gestire l’onere finanziario dell’imposta sostitutiva in funzione delle proprie disponibilità e delle esigenze di cassa, senza pregiudicare il perfezionamento del ravvedimento.

Il perfezionamento della procedura di ravvedimento comporta, come visto, l’esclusione delle rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo per le annualità oggetto di regolarizzazione, con evidenti benefici in termini di certezza fiscale e di riduzione del rischio di accertamenti.

Per sfruttare appieno questa opportunità, il contribuente deve programmare per tempo le risorse finanziarie necessarie e monitorare attentamente le scadenze, tenendo conto del collegamento tra ravvedimento e rinnovo dell’adesione al CPB.

Slide 31 – Modello CPB 2026–2027: struttura e sezioni

La procedura di adesione al CPB si realizza mediante la compilazione e la trasmissione telematica del modello CPB 2026–2027, approvato con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, insieme ai modelli ISA per il periodo d'imposta 2025.

Il modello CPB 2026–2027 risulta **sostanzialmente invariato** rispetto a quello relativo al biennio precedente e si compone di quattro sezioni principali:

- Condizioni di accesso;
- Dati contabili;
- Proposta CPB;
- Accettazione proposta CPB e firma della dichiarazione sostitutiva.

Nella sezione Condizioni di accesso, il contribuente indica le informazioni relative al possesso dei requisiti e all'assenza delle cause di esclusione, nonché eventuali elementi specifici richiesti dalla disciplina, come la presenza di eventi straordinari. La sezione Dati contabili raccoglie le informazioni economico–contabili necessarie per l'elaborazione della proposta, in stretta connessione con i dati già dichiarati nei modelli ISA e con i contenuti delle banche dati dell'Amministrazione.

La sezione Proposta CPB riporta il reddito e il valore della produzione netta proposti dall'Agenzia per il biennio 2026–2027, elaborati sulla base della metodologia approvata, con indicazione degli elementi di calcolo rilevanti.

Infine, nella sezione Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva, il contribuente manifesta l'adesione alla proposta e sottoscrive le dichiarazioni sostitutive previste dalla normativa, perfezionando così l'adesione al concordato.

Slide 32 – Autodichiarazioni e responsabilità del contribuente

All’interno del modello CPB, alcune informazioni hanno natura di autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con le connesse responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.
Tra queste rientra, in particolare, la dichiarazione relativa all’**assenza di condanne e di sentenze di patteggiamento rilevanti ai fini dell’accesso al CPB**, nonché la dichiarazione relativa alla **presenza di eventi straordinari** che giustificano l’eventuale riduzione della proposta.

Tali autodichiarazioni sono rese in sede di compilazione del modello e vengono formalmente sottoscritte al momento dell’accettazione della proposta, mediante la firma apposta nel rigo dedicato alla dichiarazione sostitutiva.

La circolare sottolinea che la resa di dichiarazioni mendaci comporta l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’articolo 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, oltre alle conseguenze fiscali derivanti dalla carenza dei requisiti di accesso o dalla falsità delle informazioni fornite.

L’affidabilità delle autodichiarazioni è centrale per il corretto funzionamento del CPB, che si fonda su un rapporto di reciproca fiducia tra contribuente e Amministrazione, in cui il Fisco valorizza le informazioni fornite dal contribuente nell’elaborazione della proposta.

Il contribuente deve quindi prestare particolare attenzione alla veridicità e completezza delle dichiarazioni rese, anche alla luce dei controlli successivi che possono essere effettuati per verificare la sussistenza dei requisiti e l’assenza di cause ostative.

Slide 33 – Controlli di coerenza tra ISA e CPB

I provvedimenti di approvazione del modello CPB e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica prevedono una serie di controlli di coerenza tra i dati dichiarati nei modelli ISA 2026, relativi al periodo d'imposta 2025, e quelli indicati nel modello CPB 2026–2027.

Tali controlli mirano a garantire che i dati utilizzati per l'elaborazione della proposta di concordato siano coerenti con quelli dichiarati a fini ISA, **evitando disallineamenti** che potrebbero compromettere la congruità della proposta o generare anomalie.

La stretta connessione tra i due modelli emerge anche dal fatto che, in caso di presentazione di dichiarazioni integrative per correggere errori o omissioni, il contribuente deve allegare contestualmente il modello ISA e il quadro CPB, al fine di consentire un ricalcolo coerente della proposta e la verifica di eventuali impatti sulle cause di decadenza.

La circolare sottolinea che la correttezza, completezza e coerenza dei dati comunicati costituisce una condizione essenziale per il funzionamento dell'istituto, sia in fase di elaborazione della proposta sia in sede di eventuali controlli successivi.

Eventuali discordanze significative tra i dati ISA e i dati CPB possono costituire **indici di rischio** e, in presenza delle condizioni previste dalla norma, determinare l'insorgenza di cause di decadenza, specie quando comportano scostamenti superiori al 30 per cento rispetto al reddito o al VPN concordati.
Per evitare tali criticità, il contribuente e i professionisti incaricati devono porre particolare cura nella compilazione coordinata dei modelli ISA e CPB, verificando preventivamente la coerenza delle informazioni inserite.

Slide 34 – Violazioni di non lieve entità e reati tributari

Tra le cause di decadenza dal CPB, l'articolo 22 del decreto CPB annovera le violazioni di non lieve entità, che la circolare riconduce, in particolare, a due categorie principali: le violazioni che integrano le fattispecie di reato tributario di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 e le comunicazioni inesatte o incomplete dei dati ISA che determinano significativi scostamenti rispetto al reddito o al VPN concordati.

Per quanto riguarda i reati tributari, la decadenza si verifica quando le violazioni sono **constatate relativamente ai periodi d'imposta oggetto di concordato**, in quanto tali condotte sono ritenute incompatibili con la permanenza in un istituto fondato sulla collaborazione e sull'affidabilità fiscale.

In relazione alle comunicazioni inesatte o incomplete dei dati ISA, la norma considera violazioni di non lieve entità quelle che determinano un **minor reddito o un minor valore della produzione netta oggetto di concordato per un importo superiore al 30 per cento**, calcolato con riferimento al reddito concordato prima delle integrazioni o modifiche.

La circolare, richiamando le FAQ, precisa che il calcolo della variazione del 30 per cento deve essere effettuato confrontando il reddito originariamente concordato con il nuovo reddito risultante dai dati corretti, così da verificare se lo scostamento supera la soglia rilevante ai fini della decadenza.

Questa impostazione conferma il ruolo centrale della fedeltà dichiarativa nella disciplina del CPB, in quanto errori o omissioni significativi nei dati ISA o nei dati CPB possono condurre alla perdita dei benefici dell'istituto.

Il contribuente deve quindi adottare procedure interne di controllo e verifica dei dati dichiarativi, al fine di ridurre il rischio di violazioni qualificabili come non di lieve entità.

Slide 35 – Fedeltà dichiarativa come condizione essenziale

La circolare dedica un **approfondimento specifico** al ruolo della fedeltà dichiarativa, evidenziando che il corretto assolvimento degli obblighi di dichiarazione costituisce un elemento essenziale per l'elaborazione di una proposta di reddito concordato congrua e coerente con l'effettiva capacità economica del contribuente.

Il rapporto di stretta connessione tra modello ISA e CPB implica che la correttezza, completezza e coerenza dei dati comunicati è una condizione imprescindibile sia per la formulazione della proposta sia per la successiva verifica del mantenimento dei presupposti del concordato.

La disciplina delle cause di decadenza, in particolare quelle legate alle comunicazioni inesatte o incomplete dei dati ISA e dei dati CPB, conferma che la fedeltà dichiarativa non è un mero adempimento formale, ma un presupposto sostanziale per la partecipazione all'istituto.

Eventuali scostamenti significativi tra i dati dichiarati e la realtà economica, specie quando emergono a seguito di accertamento, possono condurre alla perdita del CPB e dei relativi benefici, con conseguente riapertura della piena potestà accertativa dell'Amministrazione.

La nuova regola applicabile, che attenua l'automatismo della decadenza in caso di errori sanabili mediante ravvedimento, non elimina ma anzi rafforza la centralità della fedeltà dichiarativa, valorizzando il comportamento collaborativo del contribuente.

In questo contesto, l'adozione di sistemi di controllo interno della qualità dei dati fiscali diventa un fattore chiave per la gestione del rischio connesso alla partecipazione al CPB.

Slide 36 – Studi associati, soci e rinnovi differenziati

La circolare affronta in modo specifico la posizione degli studi associati e delle associazioni professionali, nonché dei relativi associati titolari di partita IVA individuale, evidenziando le possibili combinazioni di adesione al CPB tra studio e singoli professionisti.

Viene chiarito che **i professionisti associati con partita IVA individuale che non hanno aderito al CPB per un biennio possono aderire al CPB per il biennio successivo, anche se lo studio professionale aveva aderito nel biennio precedente, e viceversa.**

In tali ipotesi, gli effetti del CPB relativi al periodo d'imposta che costituisce il secondo anno del biennio possono continuare a prodursi sia nei confronti dello studio sia nei confronti degli associati, a condizione che il soggetto che non aveva aderito in precedenza rinnovi l'adesione per il nuovo biennio.

La disciplina consente quindi una certa **flessibilità** nella combinazione delle adesioni tra studio e associati, fermo restando che, per mantenere gli effetti del CPB, è necessario che le posizioni siano allineate in termini di adesione per i periodi in cui si intende beneficiare dell'istituto.

La circolare richiama anche le FAQ che chiariscono l'ambito soggettivo del CPB per le società tra professionisti e per le attività esercitate in forma associata, distinguendo i casi in cui gli ISA sono approvati per attività esercitate in forma d'impresa o di lavoro autonomo da quelli in cui sono previsti solo per il lavoro autonomo.

Per gli studi e le associazioni, la gestione coordinata delle adesioni al CPB da parte dei singoli associati e dello studio assume quindi particolare importanza per evitare effetti indesiderati di cessazione o decadenza.

Slide 37 – Società tra professionisti e allineamento degli ISA

Le modifiche introdotte nel 2026 hanno inciso anche sulle cause di cessazione legate alla mancata corrispondenza tra gli ISA applicati individualmente dai soci o associati e quelli applicati dalle associazioni o società tra professionisti o tra avvocati cui essi partecipano.

In particolare, le lettere b–quinquies) e b–sexies) dell'articolo 21 del decreto CPB, come modificate, prevedono che **non si configurino ipotesi di cessazione quando le associazioni o società tra professionisti o tra avvocati esercitano attività economiche non riconducibili a quelle del medesimo ISA applicato individualmente** dal socio o associato, correggendo precedenti rigidità.

La circolare chiarisce che le modifiche mirano a evitare cessazioni automatiche del CPB in presenza di disallineamenti tra gli ISA applicati a livello individuale e quelli applicati a livello associativo, purché sussistano comunque le condizioni di affidabilità complessiva del soggetto e dei partecipanti.

Resta tuttavia fermo che, in alcune ipotesi, la mancata adesione coordinata tra socio e associazione o società può determinare la cessazione del CPB, secondo quanto previsto dalle lettere b–quinquies) e b–sexies) nella loro parte non modificata.

Per i professionisti che operano sia individualmente sia in forma associata, è quindi essenziale valutare con attenzione l'allineamento tra le adesioni al CPB e gli ISA applicati, così da evitare effetti indesiderati sulla permanenza nell'istituto.

La disciplina aggiornata introduce una maggiore flessibilità, ma richiede al contempo un'attenta pianificazione congiunta tra soci e associazioni per sfruttare appieno i benefici del CPB senza incorrere in cause di cessazione.

Slide 38 – Tabella di sintesi: requisiti, esclusioni e cessazioni

Per fornire una visione d'insieme operativa, è utile riassumere in forma tabellare i principali requisiti di accesso al CPB, le cause di esclusione e le cause di cessazione, alla luce delle modifiche intervenute:

Profilo	Requisiti/Regola principale	Esempi / Note operative
Requisiti soggettivi	Applicazione ISA; ricavi/compensi ≤ 5.164.569 €; attività nel territorio dello Stato	Imprese e professionisti ISA
Requisiti oggettivi	Assenza debiti tributari e contributivi non regolarizzati; regolarità dichiarativa	Atti impositivi e cartelle non saldate
Esclusioni – penali	Condanne irrevocabili per specifici reati; patteggiamento con pene accessorie > 2 anni	Dichiarazione sostitutiva nel modello CPB
Esclusioni – redditi agevolati	Redditi esenti/esclusi/non imponibili > 40% del reddito d'impresa/professionale	Pesca costiera; docenti e ricercatori rientrati
Cessazione – attività	Modifica attività con cambio ISA; cessazione attività nel biennio	Cambio ATECO con diverso ISA
Cessazione – regimi e operazioni	Adesione al forfetario; fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda; modifiche compagine rilevanti	Conferimento d'azienda; ingresso nuovi soci

Slide 39 – Scadenze chiave e adempimenti procedurali

Per il biennio 2026–2027, il termine per aderire alla proposta di concordato è fissato al **31 ottobre 2026 (che slitta al 2 novembre)**, ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, in virtù della proroga disposta.

Entro tale termine, il contribuente deve aver compilato e trasmesso telematicamente il modello CPB 2026–2027, unitamente ai modelli ISA relativi al periodo d'imposta 2025, assicurando la coerenza dei dati dichiarati.

Per i contribuenti che intendono avvalersi della speciale procedura di ravvedimento delle annualità 2020–2023, è necessario, oltre all'adesione al CPB 2024–2025, il rinnovo dell'adesione per il biennio 2026–2027 entro i termini previsti.

Il versamento dell'imposta sostitutiva per il ravvedimento deve poi avvenire, in unica soluzione o in forma rateale, secondo le scadenze fissate **tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027**, con eventuale decorrenza degli interessi **dal 16 marzo 2027 per i pagamenti dilazionati**.

Per quanto riguarda i versamenti ordinari, gli acconti e i saldi delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i periodi oggetto di CPB devono essere determinati e versati tenendo conto del reddito e del VPN concordati, con possibilità di rateizzazione senza interessi per chi rinnova l'adesione.

Il rispetto puntuale delle scadenze e degli adempimenti procedurali è fondamentale per evitare l'insorgenza di cause di decadenza, in particolare quelle legate all'omesso versamento delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati.

Slide 40 – Effetti in caso di decadenza: vecchia e nuova impostazione

In caso di decadenza dal CPB, la disciplina prevede che il concordato cessi di produrre effetti **per entrambi i periodi d'imposta oggetto dell'istituto**, con conseguente ripristino della piena potestà accertativa dell'Amministrazione finanziaria.

Sotto la vecchia regola, la decadenza poteva derivare anche da errori od omissioni sanabili, nonché da modifiche o integrazioni della dichiarazione dei redditi che comportavano variazioni del reddito o del VPN, senza necessità di un accertamento e senza considerare la misura dello scostamento.

La nuova regola applicabile, introdotta dal decreto Omnibus, limita invece la decadenza ai casi in cui, **a seguito di accertamento, il reddito o il valore della produzione netta calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto ai valori concordati, nonché alle violazioni di non lieve entità e ai reati tributari.**

Questa evoluzione normativa **riduce il rischio di decadenza** per errori di modesta entità o per violazioni prontamente sanate mediante ravvedimento, concentrando la sanzione più grave su condotte che determinano scostamenti rilevanti o che integrano violazioni gravi.

Resta tuttavia fermo che, nei casi in cui l'adesione sia avvenuta in carenza dei requisiti o in presenza di cause di esclusione, l'adesione stessa è priva di effetti, senza che ciò si traduca in una formale decadenza, ma con il ripristino della piena operatività delle regole ordinarie.

Per il contribuente, ciò implica la necessità di monitorare costantemente la propria posizione rispetto alle cause di decadenza e di utilizzare tempestivamente gli strumenti di ravvedimento disponibili per evitare il superamento delle soglie critiche.

Slide 41 – Conclusioni operative e profili di convenienza

La **circolare n. 8 del 6 ottobre 2026** presenta il CPB come uno strumento evoluto di cooperazione tra Fisco e contribuente, che consente di definire in via anticipata e vincolante, per un biennio, il reddito e il valore della produzione netta, offrendo al contempo un ampio ventaglio di benefici premiali e di opportunità di regolarizzazione del passato.

Le modifiche normative intervenute nel 2026, in particolare con il **decreto Omnibus**, introducono una nuova regola applicabile più equilibrata in materia di decadenza e ravvedimento, attenuando l'automatismo delle sanzioni più gravi in presenza di errori sanabili e valorizzando il comportamento collaborativo del contribuente.

Il CPB richiede tuttavia un elevato livello di fedeltà dichiarativa e di qualità dei dati comunicati nei modelli ISA e CPB, nonché una rigorosa gestione degli adempimenti e dei versamenti, pena l'insorgenza di cause di esclusione, cessazione o decadenza.

Per valutare la convenienza dell'adesione, il contribuente deve considerare non solo il livello di reddito concordato rispetto alle proprie previsioni economiche, ma anche il complesso dei benefici premiali, la riduzione del rischio di accertamento, le possibilità di rateizzazione senza interessi e la speciale procedura di ravvedimento delle annualità pregresse.

L'istituto si rivolge in particolare ai contribuenti ISA che intendono stabilizzare il proprio rapporto con il Fisco nel medio periodo, accettando un livello di reddito concordato coerente con la propria capacità contributiva in cambio di maggiore certezza e di un rapporto più collaborativo con l'Amministrazione.
In conclusione, la circolare fornisce un quadro organico e aggiornato della disciplina del CPB per il biennio 2026–2027, ponendo le basi per una valutazione consapevole e per un utilizzo efficace dell'istituto da parte di imprese e professionisti.